

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 94/40/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1994

recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/17/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio prevede la fissazione di linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali, linee direttrici adottate con la direttiva 87/153/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, nonché la loro eventuale modificazione alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che è necessario completare le linee direttrici stabilendo criteri di valutazione per l'esame delle domande di ammissione degli enzimi e dei microorganismi come additivi nell'alimentazione degli animali;

considerando che, a norma della direttiva 93/114/CE del Consiglio<sup>(4)</sup>, nella procedura comunitaria di ammissione degli additivi devono essere introdotte, per quanto riguarda tutti gli additivi contenenti o costituiti di organismi geneticamente modificati, le prescrizioni della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati<sup>(5)</sup>, modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione<sup>(6)</sup>, ai fini della valutazione del rischio specifico per l'ambiente; che occorre pertanto modificare la direttiva 87/153/CEE, affinché siano osservate le prescrizioni della direttiva 90/220/CEE;

considerando che, date le numerose modificazioni, appare opportuno includere nell'allegato della presente direttiva, il testo aggiornato delle linee dirette;

considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

Il testo dell'allegato della direttiva 87/153/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

### Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 105 del 26. 4. 1994, pag. 19.

(3) GU n. L 64 del 7. 3. 1987, pag. 19.

(4) GU n. L 334 del 31. 12. 1993, pag. 24.

(5) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(6) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.